

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Michele CANTILLO Presidente

" Renato SGROI Consigliere

" Vincenzo CARBONE "

" Mario CICALA "

" Giuseppe SALME' Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

THE ROBERT STIGWOOD GROUP LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Teodoro 28, presso l'avv. Sebastiano Italia che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Maurizio Traverso, in virtù di procura speciale in data 22 marzo 1993 autenticata da notaio ai sensi della convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961,

Ricorrente

contro

SENZA FINE S.R.L., in liquidazione, in persona del procuratore generale Gino Paoli, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri 5, presso l'avv. Luigi Manzi che la rappresenta e difende, in unione con l'avv. Carlo Dattoli di Milano, in virtù di procura in calce al controricorso,

Controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 27 novembre 1992 n. 2051;

udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 30 novembre 1994 dal Consigliere Relatore dr. Giuseppe Salmé;

sentiti l'avv. Traverso per la ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e gli avv.ti Manzi e Dattoli per la resistente che hanno concluso per il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonaiuto che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata l'11 novembre 1982 la Senza Fine s.r.l. ha convenuto davanti al tribunale di Milano la Robert Stigwood Group ltd, con sede a Londra, esponendo che il 1 luglio 1974 aveva sottoscritto con la società convenuta un contratto di sub-edizione di composizioni musicali, comprese nel catalogo della convenuta o di società da essa controllate, della durata di tre anni, rinnovabile tacitamente per altri due, in mancanza di disdetta scritta inviata tre mesi prima della scadenza. L'attrice proseguiva affermando che una disdetta le era stata inviata con lettera del 9 settembre 1977, e quindi tardivamente rispetto al termine contrattuale del 1 aprile 1977, dalla Robert Stigwood Organization Publishing, società diversa da quella contraente, che, invece, aveva confermato questa disdetta solo con lettera del 16 marzo 1978. La Senza Fine ha chiesto pertanto che, accertata l'inefficacia della disdetta, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per l'inadempimento del contratto che si era regolarmente rinnovato.

La convenuta ha innanzi tutto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che contraenti erano le società indicate in un allegato al contratto e, nel merito, ha sostenuto che la disdetta poteva essere inviata entro i tre mesi successivi alla prima scadenza, come

espressamente previsto dalla clausola contrattuale (da interpretare secondo il diritto inglese, in virtù di apposito patto) che prevedeva l'invio della disdetta "within three months of termination of the said sub-publishing agreement".

Il tribunale di Milano, con sentenza del 13 ottobre 1988, ha rigettato le domande attrici dichiarando il difetto di legittimazione della convenuta, ma la decisione è stata integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza 27 novembre 1992.

La Corte ha ritenuto che la convenuta era passivamente legittimata, perché, all'unico argomento letterale fondato sul testo della premessa, che faceva riferimento a un contratto stipulato dalle società del Gruppo Robert Stigwood indicate in un elenco allegato, si contrapponevano infatti numerosi altri argomenti, sempre basati sul testo del documento contrattuale, che univocamente portavano a ritenere che il contratto fosse stato stipulato dalla Robert Stigwood Group Ltd.

In primo luogo, nella stessa premessa contrattuale, mentre le espressioni "Robert Stigwood Group" e "Edizioni musicali senza fine" erano scritte a caratteri maiuscoli e con indicazione della sede e della ragione sociale, sia pur non completa, "le società" erano scritte con caratteri minuscoli, e non ne era indicata sede e natura giuridica. Inoltre nella clausola numero uno il "proprietario" aveva dichiarato di avere il potere di stipulare il contratto e garantiva la titolarità "di tutti i diritti e gli interessi nelle e sulle società elencate nell'allegata distinta", società che pertanto dovevano considerarsi terzi rispetto alle parti contraenti. Sullo stesso piano si poneva poi la clausola aggiunta, contenente la disciplina della disdetta per impedire il rinnovo tacito, nella quale era previsto che la disdetta doveva essere inviata per iscritto da una parte all'altra e "alle rispettive società".

Continua, la Corte milanese affermando che l'interpretazione data alle clausole contrattuali era conforme ai principi del diritto inglese attestati in un affidavit prodotto dalla convenuta, in particolare al principio secondo cui il significato delle clausole di un contratto scritto deve essere accertato in base al testo del contratto stesso e al principio secondo cui le espressioni usate dalle parti debbono interpretarsi in relazione al contesto nel quale la clausola è inserita e al contratto nel suo complesso. Irrilevante invece era l'accertamento della natura giuridica del gruppo di società nel diritto inglese, essendo pacifico che la Robert Stigwood Group era dotata di personalità giuridica. Seguendo la tesi del tribunale, inoltre, non si poteva spiegare la legittimazione della persona fisica che aveva sottoscritto il contratto, in quanto questi non era amministratore della Robert Stigwood Organization Publishing, né era mandatario delle società del gruppo, mentre aveva dichiarato di agire come procuratore della convenuta in una clausola apposta in calce al documento contrattuale.

Infine la legittimazione della società convenuta era stata dalla stessa riconosciuta nella lettera del 16 marzo 1978. Quest'ultimo argomento non contrastava peraltro con il principio di diritto inglese che, secondo il citato affidavit prevedrebbe l'irrilevanza del comportamento e delle dichiarazioni delle parti successive al perfezionamento del contratto, sia perché nello stesso affidavit era citata una decisione di una Corte d'Appello in senso contrario, sia perché l'orientamento della Camera dei Lords, dal quale il principio era ricavato aveva portata generale, ma non impediva di attribuire rilievo al comportamento delle parti successivo al contratto in specifici casi concreti.

Quanto all'interpretazione della clausola di rinnovo tacito, la Corte ha rilevato che in un autorevole dizionario della lingua inglese tra i vari significati della preposizione "of" era indicato anche quello "prima 22". Comunque, la funzione della rinnovazione automatica sarebbe quella

di assicurare la continuazione del rapporto contrattuale senza interruzione mentre l'opposta interpretazione avrebbe invece creato "un vuoto" di efficacia del contratto per tre mesi. Inoltre la tesi secondo la quale la clausola andava interpretata nel senso che la lettera di disdetta doveva essere inviata tre mesi prima della scadenza del contratto non risultava contrastare con precedenti giurisprudenziali inglesi richiamati nell'affidavit.

Nessuna disdetta era stata tempestivamente inviata e quindi, ha concluso la Corte milanese, le domande della società attrice dovevano essere accolte.

Avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano propone ricorso per cassazione la Robert Stigwood Group Ltd, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria. Resiste la Senza Fine s.r.l. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 25 delle disp. prel. al c.c., sostenendo che la Corte non avrebbe applicato le norme del diritto inglese sull'interpretazione dei contratti, come era previsto da una espressa clausola contrattuale, perché i richiami alle regole del diritto inglese erano stati utilizzati solo in funzione confermativa di conclusioni raggiunte per altre vie, mentre nella sostanza sarebbe stata trascurata la principale delle regole inglesi e cioè quella che prescrive l'adesione dell'interprete al dato letterale. La prova della disapplicazione del diritto straniero consisterebbe nell'aver disatteso, senza indicarne le ragioni, affermazioni e conclusioni dell'affidavit di un autorevole barrister londinese prodotto da essa ricorrente.

Con il secondo motivo si prospetta un altro profilo dello stesso vizio, rilevando che, se pure si potesse ritenere che la Corte avesse fatto applicazione del diritto inglese, tale applicazione era erronea perché in contrasto con i principi riportati nel citato affidavit.

In particolare invece di attribuire alle espressioni contrattuali il significato naturale e normale aveva adottato una propria autonoma interpretazione dei termini usati e aveva attribuito rilievo al comportamento delle parti successivo al contratto.

Esaminando congiuntamente i primi due motivi, strettamente connessi, in quanto prospettano l'uno la violazione e l'altro l'erronea applicazione delle norme del diritto inglese, deve premettersi che è pacifico tra le parti che al contratto de quo deve applicarsi il diritto inglese, per loro espressa volontà, consacrata in una clausola contrattuale della cui validità e portata non hanno mai discusso.

Da tale premessa correttamente prende le mosse la sentenza impugnata e alla stessa premessa sono legate le successive argomentazioni, non essendo ovviamente probante in favore della contraria tesi sostenuta dalla ricorrente, che le conclusioni raggiunte dalla Corte siano diverse da quelle che, in ordine al caso concreto, sono contenute nell'affidavit da essa ricorrente prodotto. Quest'ultimo infatti ha la natura di un semplice parere pro veritate redatto a richiesta di parte, che può essere utilizzato per le informazioni che fornisce sulle regole del diritto inglese, ma non certo per l'applicazione che ne viene fatta al caso concreto, perché quest'ultima operazione è evidentemente riservata al giudice nazionale.

Ora, nel diritto inglese, nel quale si distingue tra interpretation intesa come esegesi della volontà espressa e construction diretta a ricostruire la volontà secondo criteri oggettivi, l'interpretazione letterale ha, almeno in linea di principio (è stata infatti evidenziata dalla dottrina una tendenza a svalutare questo strumento interpretativo nel diritto inglese, che in ciò si allontana da quello nordamericano) esattamente la stessa portata e lo stesso ruolo che è previsto dalla nostra

disciplina. In particolare la parol evidence rule, peraltro oggetto di forti critiche nella stessa cultura giuridica anglosassone, è del tutto corrispondente al nostro broccardo in claris non fit interpretatio il quale, come è noto, vieta al giudice di ricorrere ad ulteriori strumenti ermeneutici quando, all'esito di un procedimento interpretativo, ritenga che dai termini usati dalle parti emerge con chiarezza e univocità la loro comune intenzione. Del pari, come sostiene la stessa ricorrente, è presente nel diritto inglese, una regola interpretativa del tutto identica a quella prevista dall'art. 1363 c.c., che prevede la cosiddetta interpretazione complessiva. Ciò che distingue le norme sull'interpretazione dei contratti del diritto inglese dalle nostre, ma la cosa non rileva nel presente giudizio, è che lo scopo dell'attività ermeneutica non è la scoperta della comune intenzione delle parti in senso soggettivo ma dell'oggettivo significato che, nel contesto e nelle circostanze in cui il contratto è stato concluso, un reasonable man avrebbe attribuito alle espressioni usate.

Delle regole di ermeneutica contrattuale del diritto inglese la corte milanese ha fatto buon governo, perché, sia nel risolvere il problema della legittimazione della attuale ricorrente, che in quello dell'interpretazione della clausola sul rinnovo tacito, ha preso le mosse dal dato testuale, senza fermarsi ovviamente alla lettera della singola clausola ma procedendo a interpretazione letterale complessiva.

Vero è che la sentenza impugnata ha individuato una conferma dei risultati interpretativi in una lettera della ricorrente successiva alla stipulazione del contratto, ma la Corte territoriale ha fornito una duplice giustificazione dell'utilizzazione di questo argomento che appare corretta. Da una parte ha affermato che, secondo il diritto inglese, l'irrilevanza del comportamento delle parti successivo al contratto non è principio assoluto e inderogabile, perché invece incontra limiti e adattamenti in relazione alle esigenze del caso concreto. Dall'altra ha attribuito alla lettera di cui si tratta più che la funzione di uno strumento ermeneutico, natura di autonomo atto negoziale di riconoscimento della legittimazione.

Tralasciando questo secondo aspetto, che non forma oggetto di specifica censura, quanto al primo deve rilevarsi che le conclusioni, alle quali giunge la corte territoriale circa i limiti che in concreto incontra il tradizionale principio dell'irrilevanza del comportamento delle parti (sia anteriore che) successivo alla conclusine del contratto, trova conforto anche nei rilievi che la nostra più autorevole dottrina comparativistica, sulla base della giurisprudenza e della dottrine di common law, ha svolto, inquadrando questo specifico aspetto, nell'ambito più generale della grande libertà che di fatto i giudici inglesi (e nordamericani) usano in materia, tanto da far ritenere non più corrispondente alla realtà l'antico adagio secondo cui le corti "non fanno il contratto per le parti".

E' ovvio, infine, che anche ad ammettere la bontà delle censure che la ricorrente rivolge all'utilizzazione di questo argomento confermativo, la decisione resterebbe validamente sorretta dagli altri argomenti di esegesi letterale.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 1362 c.c., in quanto la Corte si sarebbe discostata dal significato letterale della premessa del contratto senza sostenere che nel contratto esistevano parti ambigue o comunque insufficienti a determinare l'effettiva volontà negoziale.

Una volta ritenuto che il contratto doveva essere interpretati secondo il diritto inglese è ovvio che l'esame di questo motivo resta assorbito da quello dei primi due motivi. Comunque, quanto già osservato in ordine ai precedenti motivi, è sufficiente a giustificare anche una pronuncia di infanzetta di questo motivo.

Con il quarto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Rileva la ricorrente che la corte sarebbe caduca in contraddizione quando, dopo aver dato atto che nelle premesse le società del gruppo erano indicate come contraenti, era poi giunta ad affermare che contraente era la Robert Stigwood Group (RSG). Ulteriore contraddizione sussisterebbe tra l'affermazione che la forma grafica utilizzata, l'indicazione della sede e della ragione sociale, sia pure incompleta, della RSG conferirebbe specificità all'indicazione stessa e l'asserzione che l'omessa trascrizione della ragione sociale delle 19 società di cui all'elenco allegato (tra l'altro non corrispondente al vero) varrebbe a far qualificare la loro indicazione come generica.

Dalla lettura della clausola risulterebbe poi che il vero soggetto contrattuale erano le "società del Robert Stigwood Gruop" e che ciò non era contraddetto dall'utilizzazione del termine "proprietario", al singolare, perché esso indicherebbe sinteticamente il "soggetto" contrattuale.

Con il quinto motivo si prospetta un ulteriore profilo di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento all'affermazione che la clausola contrattuale sul rinnovo tacito andrebbe letta come previsione di un termine per inviare la disdetta di tre mesi prima della scadenza del contratto. La preposizione "of" avrebbe infatti il normale significato di "da" e solo in un dizionario si riporta una espressione gergale americana nella quale avrebbe il significato di "prima di". Peraltro nel diritto inglese il fenomeno del rinnovo tacito dovrebbe essere costruito come successione senza soluzione di continuità di due contratti, salva la facoltà di recedere entro un certo termine dalla scadenza del primo, e non della successine di due contratti condizionata al mancato invio della disdetta in un termine anteriore a detta scadenza.

Anche questi due ultimi motivi possono essere congiuntamente esaminati perché prospettano questioni di analoga natura e debbono dichiararsi inammissibili. Infatti al di là della formulazione letterale che fa riferimento all'insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione, la ricorrente censura il risultato del procedimento ermeneutico in se e per se, senza evidenziare reali lacune o contraddizioni logiche della motivazione.

L'unica contraddizione consiste nella inconciliabilità tra le conclusioni alle quali la sentenza impugnata perviene e le tesi della ricorrente.

Quanto poi al profilo della censura che mette in evidenza il contrasto tra la portata attribuita alla clausola contrattuale che prevedeva il rinnovo tacito e una particolare costruzione di questo istituto che esisterebbe nel diritto inglese (continuazione del contratto scaduto sottoposto a condizione risolutiva dell'invio della disdetta), profilo che andrebbe qualificato eventualmente come deduzione di una di violazione di legge, la ricorrente ha omesso di dare specifiche indicazioni delle fonti dalle quali si potrebbe desumere tale principio e per questo aspetto anche esso appare inammissibile.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessive L. 8.357.000 di cui L. 8.000.000 per onorari d'avvocato.

Così deciso in Roma il 30 novembre 1994, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 NOVEMBRE 1995